



Ministero dell'istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"

VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmeps090001@istruzione.it PEC rmeps090001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10
Istituto capofila della Rete territoriale di scopo "Lazio 10"

Roma, 15 ottobre 2021

Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico
Alla Segreteria del personale
e, p.c.: A tutto il personale docente e ATA
SEDE

Oggetto: Modifica alle disposizioni per il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 ("green pass") in corso di validità da parte di tutti coloro che accedono ai locali scolastici.

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021.

Tra le modifiche introdotte, si segnala quella riguardante il controllo del c.d. "green pass". La legge di conversione ha infatti stabilito che *"nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 [,,] non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni [sul controllo della certificazione] si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni [che ne consentono il rilascio]."*

Tali condizioni, a seguito di quanto disposto dalla legge n. 126/2021 di conversione del decreto-legge n. 105/2021, sono le seguenti:

- a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- b) aver completato il ciclo vaccinale;
- c) aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione;
- d) essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- e) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La certificazione di una delle predette condizioni è pertanto valida per l'accesso alle strutture scolastiche, nei limiti di seguito specificati:

- a) nel caso che attesti il completamento del ciclo vaccinale, ovvero l'effettuazione di una sola dose dopo precedente infezione da SARS-CoV-2, la validità è di dodici mesi dall'ultima somministrazione;
- b) nel caso che attesti la somministrazione della prima dose del vaccino, la validità decorre a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio;
- c) nel caso che attesti l'avvenuta guarigione da COVID-19 e la contestuale cessazione dell'isolamento, la validità è di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- d) nel caso che attesti l'esito negativo di un tampone antigenico rapido, la validità è di 48 ore dall'esecuzione del test;
- e) nel caso che attesti l'esito negativo di un tampone molecolare, la validità è di 48 ore dall'esecuzione del test.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)